

(N. 979-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 aprile 1950 (V. Stampato N. 1172)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro *ad interim* del Bilancio

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e commercio

e col Ministro del Commercio con l'estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1950

Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E. R. P.
per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature.

ONOREVOLI SENATORI. — L'odierno disegno di legge fa parte di quel complesso di provvedimenti diretti a stimolare il processo in atto di ricostruzione e di rinnovamento dell'attrezzatura industriale del Paese.

La guerra ha distrutto una parte dei nostri impianti, ha impedito o ridotto al minimo il rinnovamento del resto, tagliandoci fuori per anni dai progressi della tecnica mondiale.

Nel quadro di assistenza previsto dall'Accordo di Cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, stipulato il 28 giugno 1948 e ratificato con legge 4 agosto 1948, numero 1108, vennero assegnati all'Italia, per l'anno 1948-49, 67 milioni di dollari da utilizzare a titolo di prestiti (*loans*), all'interesse del 2 ½ per cento e rimborsabili gradualmente entro il 1983, per finanziare l'acquisizione di quelle merci e servizi che, richieste dall'Italia, risultassero approvate dall'E.C.A. La necessità di attuare il programma di rinnovamento delle industrie riconosciuta dall'E.C.A. — ha suggerito l'opportunità di destinare a tale scopo gli aiuti di cui sopra.

Con legge 3 dicembre 1948, n. 1425, si è pertanto creato lo strumento giuridico per l'esplorazione d'una tale attività finanziaria, assegnando ad un apposito Comitato (costituito opportunamente integrando quello già esistente per la esplicazione di analoga funzione in relazione alla legge 11 settembre 1947, n. 891) il compito di vagliare la necessità dei finanziamenti e di proporli al Ministro del tesoro l'accoglimento nella misura ed alle condizioni ritenute più idonee.

La gestione di tali fondi fu affidata all'Istituto mobiliare italiano, tecnicamente bene attrezzato, attesa la sua funzione di organo basilare del credito industriale in Italia.

Esauriti i 67 milioni di dollari di cui sopra, lo scopo cui essi erano destinati, era ancora ben lungi dalla sua realizzazione donde la necessità di attingere ulteriori mezzi per la medesima finalità.

Si ritenne opportuno attingere i nuovi mezzi dal Fondo lire e così, dalla Missione E.C.A., fu autorizzato il prelevamento di 32 miliardi (corrispondenti al cambio a circa 52 milioni di dollari), che, con la legge n. 730 del 21 ago-

sto 1949, fu destinato al finanziamento occorrente per dette importazioni, con norme del tutto analoghe a quelle che regolavano i finanziamenti relativi ai predetti 67 milioni di dollari.

Con i complessivi 119 milioni di dollari (cioè 67 milioni di dollari di *loans* più 52 milioni di dollari di *grants*) si è potuta finanziare l'importazione di macchinari dagli U.S.A per settori industriali vari come risulta dal prospetto seguente:

Settore	Importo in \$
Aeronautico	4.500.000
Alimentare	580.000
Cellul-carta	4.279.000
Chimico	3.040.000
Calce-gesso-cementi	870.000
Ceramica-vetro	800.000
Editoriale	2.395.500
Gomma	1.320.000
Meccanico	28.100.158
Minerario	2.160.000
Petrolifero	6.050.000
Siderurgico	28.394.000
Tessile	12.292.200
Elettrom. e mecc.f.	7.392.827
Varie	452.000
Elettrici	15.732.000
Telecom. Ind. Cin.	1.283.581
Cuoio	180.000
Metallurgico	1.062.000
	<hr/>
	120.883.366
	<hr/> <hr/>

Ora, in vista della necessità di ulteriori interventi, per il graduale e progressivo ripristino e rammodernamento dell'attrezzatura industriale (e allo scopo sempre di evitare la perdita di parte degli aiuti E.R.P. 1949-50), si è ritenuto di destinare ancora, previa adesione della Missione E.C.A., 100 miliardi del fondo lire all'acquisto di macchinari e attrezzature per l'industria.

Anche quest'ultima cifra sarà assegnata con le stesse modalità della legge n. 730 sulle cui norme è stato predisposto il disegno di legge ora in esame.

La sollecita approvazione del disegno di legge predetto non ha bisogno di particolare raccomandazione, essendo evidente che qualsiasi sosta nel processo di ricostruzione industriale tanto essenziale alla vita della Nazione ed alla conquista dei mercati stranieri, potrebbe frustrare gli sforzi sin qui compiuti dal Paese.

Al fine peraltro di evitare la scadenza delle *Procurement authorizations* e la conseguente perdita degli aiuti americani, si è nel frattempo proceduto all'esame di altre domande di finanziamento, sottoposte all'approvazione dell'E.C.A., di guisa che la situazione dianzi esposta, al 31 maggio u.s. verrebbe a risultare modificata come segue:

Settore	Importo in \$
Aeronautica	4.500.000
Alimentare	619.000
Cellul.-carta	4.871.000
Chimico	3.797.500
Calce-gesso-cementi	1.698.000
Ceramica-vetro	1.300.000
Editoriale	3.888.700

Settore	Importo in \$
Gomma	1.320.000
Meccanico	46.498.158
Minerario	6.968.000
Petrolifero	7.025.000
Siderurgico	49.288.000
Tessile	18.333.570
Elettrom. e mecc. f.	9.179.327
Varie	679.485
Elettrici	56.519.000
Telecom. ind. cin.	1.528.581
Cuoio	213.000
Metallurgico	3.058.500
Agricolo	178.000
A.R.A.R.	2.887.100
	224.449.921

Per le esposte considerazioni la Commissione chiede l'approvazione del presente disegno di legge.

ZOTTA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro è autorizzato a utilizzare una somma di lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.

Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo vengono concessi previa approvazione da parte del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'articolo 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425. Ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposi-

zioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730, nonché quelle di cui alla legge sopra citata 3 dicembre 1948, n. 1425.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni aggiunte a quelle di cui all'articolo 7 della legge 21 agosto 1949, n. 730, al fine di regolare i rapporti nascenti dalla esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.